DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

relativo allo status dell'isola di Guernsey per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(93/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/ 86 (3), prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più zone continentali o litoranee, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi;

considerando che a questo scopo il Regno Unito ha presentato alla Commissione, con lettera datata 9 ottobre 1992, i documenti giustificativi richiesti per la concessione, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SHV), dello status di zona riconsociuta all'isola di Guernsey, nonché le disposizioni che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento applicabili all'isola in questione;

considerando che, dopo aver effettuato un esame, queste informazioni permettono, per quanto si riferisce alla NHI e alla SHV, di concedere all'isola di Guernsey lo status di zona continentale e litoranea riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

' Articolo 1

L'isola di Guernsey viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.